Contenzioso. La sezione tributaria della Cassazione risponde al Sole 24 Ore sulle oscillazioni della giurisprudenza

«Giudici più preparati sul fisco»

La Corte chiede al Csm di puntare sulle competenze nella scelta dei magistrati

Giovanni Negri

Appello della Cassazione al Csm. Serve una maggiore specializzazione dei magistrati da assegnare alla sezione tributaria. Un obiettivo che però è oggi difficilmente compatibile con le modalità adottate dal Consiglio superiore della magistratura valuta in «un concorso unitario e indistinto» i magistrati da assegnare alle funzioni di consigliere di Cassazione. ««Un mutamento del sistema è tra ra, il vero imputato delle diffigli auspici della prima presidenza della Corte per le future assegnazioni».

Con questa sollecitazione si chiude un comunicato diffuso ieri dall'ufficio stampa della Cassazione che, contestando il giudizio di imprevedibilità espresso da «Il Sole 24 Ore» di domenica scorsa, ha però anche fatto sinteticamente il punto sulle difficoltà quotidiane dei giudici della Corte che una visione organica della norsi trovano ad affrontare la scivolosa materia fiscale.

Perché la valutazione sulla giurisprudenza tributaria, soprattutto quella recente, della Cassazione sarà pure opinabile, anche se nei suoi toni negativi condiviso da categorie

NOTIZIE

In breve

GAZZETTA UFFICIALE

È legge il decreto

Gazzetta Ufficiale n. 233 di ieri

la legge 1° ottobre 2010 n. 163

misure urgenti per il settore

dei trasporti e disposizioni

in materia finanziaria.

Il decreto prevedeva

il commissariamento

Entro l'8 ottobre

Le amministrazioni che hanno concesso aiuti per fronteggiare il periodo di

crisi economica dovranno

relazioni al ministero

AIUTI DI STATO

di Tirrenia.

2010 n. 125 che introduce

di conversione del Dl 5 agosto

per la Tirrenia

È stata pubblicata sulla

professionali come i commercialisti. Tuttavia, le difficoltà nelle quali si dibattono i giudici sono meno contestabili e, in fondo, sono spiegate dallo stesso comunicato di ieri.

Niente imprevedibilità per i giudici, quindi, ma oscillazioni sì. Anche se «inevitabili». Perché la responsabilità di verdetti a volte ondivaghi va attribuita - secondo la Cassazione – non tanto ai magistrati quanto al legislatore. È lui infatti che va chiamato alla sbarcoltà con cui si misurano operatori e interpreti.

Igiudici tributari e i componenti della sezione dedicata della Cassazione non possono fare altro che affrontare una situazione di emergenza provando, con fatica, a rendere sistematico quello che sistematico non è. Ed è questa la vera colpa da imputare a a Parlamento e governo: l'assenza di mativa tributaria.

A questa situazione, già di per se stessa insoddisfacente, si aggiunge poi, nella lettura della Corte di cassazione, un elemento di difficoltà ulteriore ma ineludibile: il costante e no per quanto riguarda una progressivo aumento di rile- materia così ostica come il di-

Il comunicato

Nessuna roulette fiscale in Cassazione

Nella edizione di domenica 3 ottobre, «Il Sole 24 Ore» ha dedicato, con il titolo «Roulette fiscale in Cassazione», la pagina 7 del quotidiano alla più recente giurisprudenza della sezione tributaria della Cassazione, parlando di «sentenze imprevedibili» Quanto affermato sicuramente non è condivisibile, non potendosi correttamente parlare di una

giurisprudenza tributaria della

Cassazione. La sezione tributaria è

Tanto che le stesse decisio-

ni della Cassazione sono sem-

pre più spesso orientate dalla

prevalenza delle norme euro-

pee. Insomma, un mosaico di

disposizioni di diversa natu-

ra, di varia provenienza e di

va l'appello al Csm. Che, alme-

Edè a questo punto che arri-

dubbia sistematicità.

imprevedibilità della

mantenere in limiti assolutamente fisiologici le inevitabili oscillazioni connesse alla notevole quantità dei ricorsi esaminati e alla continua evoluzione normativa che impone una costante opera di interpretazione e di ricostruzione sistematica, molto spesso pretermessa dal legislatore. Inoltre, lo spazio sempre maggiore occupato dal diritto comunitario impone di tener conto del doveroso rispetto delle norme europee, la cui prevalenza orienta ormai obbligatoriamente i mutamenti della giurisprudenza.

rienza professionale, abbiano

maturato una competenza

sta, e la Corte di cassazione lo

Si tratta però di una richie-

chiara sul fisco.

fortemente impegnata a

Un mutamento del sistema è tra gli auspici della Prima Presidenza della Corte per le future vanza del diritto comunitario. ritto tributario, dovrebbe ri- ricorda, che al momento non flettere sulla possibilità di un è facilmente ricevibile da parte del Csm. Che adotta invece cambiamento delle sue procedure. Promuovendo cioè prala procedura di un concorso tiche che permettano l'asseunico per i magistrati da assegnazione alla Sezione tributagnare alla funzione di consiria di magistrati che, nel corso gliere di Cassazione. Senza della loro precedente espeche le diverse professionalità

zione tributaria.

Certamente sarebbe utile che alla

assegnati, per quanto possibile.

una specifica esperienza nella

magistrati che abbiano maturato

materia tributaria. Ciò richiederà,

però, un mutamento delle attuali

modalità con le quali il Consiglio

valuta, in un concorso unitario e

consigliere di Corte di Cassazione.

superiore della Magistratura

indistinto, i magistrati da

assegnare alle funzioni di

sezione tributaria fossero

maturate in precedenza abbia-

no poi necessariamente un pe-

so nella destinazione alla se-

L'inchiesta



Sul Sole 24 Ore di domenica 3 ottobre un'inchiesta ha messo in luce le incognite dei giudizi fiscali davanti alla Corte di cassazione. Sottolineando come l'andamento della giurisprudenza di legittimità paghi il conto che deriva da una legislazione non sempre precisa e dall'impatto con il diritto comunitario. Da qui inevitabili oscillazioni. Sullo sfondo anche il problema di una sezione tributaria che non sempre può contare su magistrati che abbiano un'esperienza approfondita sulle materie di cui si devono occupare

I chiarimenti delle Entrate. Risoluzione

La vendita del secondo box con Iva al 10%

Angelo Busani

Se è venduta un'abitazione

con due autorimesse di pertinenza, da parte di una impresa costruttrice (nei quattro anni dalla fine dei lavori), l'agevolazione "prima casa" (Iva al 4%) spetta per l'imponibile relativo all'abitazione e a una delle autorimesse, mentre per la seconda autorimessa si applica l'aliquota del 10% (perché la pertinenza assume in questo caso la qualità abitativa propria del bene principale) e non l'aliquota del 20% (che sarebbe propria dell'autorimessa considerata stand alone, e cioè quale bene di natura strumentale). È quanto sostenuto dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 94/E del 5 ottobre, nella quale si replica l'opinione già espressa nella risoluzione n. 139/E del 20 giugno 2007, a fronte del fatto che gli uffici, nonostante il parere delle Entrate, hanno continuato a tenere comportamenti difformi.

In altri termini, va considerato che la vendita di un'autorimessa da parte del costruttore può avvenire, principalmente: da sola, e cioè senza che il box sia ceduto insieme con un'altra unità immobiliare di cui costituisca pertinenza e senza essere destinata a pertinenza di abitazione già posseduta;

■insieme con l'unità immobiliare di cui costituisca perti-

■ insieme con l'abitazione e un'altra autorimessa, con richiesta di agevolazione "prima casa" unicamente per l'abitazione e una sola autorimessa (nel caso di acquisto di due autorimesse, l'agevolazione viene infatti concessa solo per l'acquisto di un'autorimessa, mentre per l'altra si deve applicare la tassazione ordinaria).

Nel primo caso l'autorimessa va considerata come bene strumentale, con la conseguenza che l'Iva è al 20% (salvo che si tratti di un fabbricato Tupini, perché in tal caso l'Iva si abbatte al 10%), l'imposta di regidel 4 per cento.

Nel secondo caso, la pertinen-

zialità fa assumere all'autorimessa la stessa natura del bene principale: così, se l'autorimessa è venduta con l'abitazione, l'aliquota Iva (se non si applica l'agevolazione "prima casa") è al 10% e le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute tutte nella misura fissa (di 168 euro ciascuna).

Nel terzo caso (quello esaminato nelle risoluzioni 94/E e 139/E), per l'appartamento e un'autorimessa si applica l'aliquota Iva del 4%; l'altra autorimessa sconta l'Iva del 10 per cento. Infine, sono dovute (e, ciò va sottolineato, per una sola volta: circolare n. 10/E del 12 marzo 2010) tre importi fissi (168 euro ciascuno) per imposte di registro, ipotecaria e catastale.

C'è, infine, il caso della vendita dell'autorimessa da sola, ma con la "variante" che l'ac-

LA PRECISAZIONE

La pertinenza assume la qualità abitativa propria del bene principale e non ha natura strumentale

quisto viene finalizzato a creare un vincolo pertinenziale tra l'unità oggetto di acquisto e un'abitazione già di titolarità della parte acquirente (questo caso è stato trattato dall'amministrazione finanziaria nella circolare 12/E del 1° marzo 2007). Il presupposto è il solito e cioè che occorre «attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale». Dunque, qualora ricorrano i presupposti in base ai quali un bene può essere considerato pertinenza di un altro, allora si può, secondo l'Agenzia, «estendere alla pertinenza l'applicazione della medesima disciplina dettata per la tipologia del fabbricato principale» e ciò sia nell'ipotesi in stro è dovuta nella misura fissa cui questo e la pertinenza sia-(168 euro) e le imposte ipoteca- no oggetto del medesimo atto ria e catastale sono da calcola- di cessione sia nell'ipotesi in re con l'aliquota complessiva cui i due beni siano ceduti con atti separati.

Catasto. L'accesso alla banca dati

Planimetrie online per i professionisti

Franco Guazzone

Niente più file agli sportelli catastali per chiedere il rilascio delle planimetrie per i tecnici abilitati a presentare gli atti di aggiornamento catastale e per i notai: il documento potrà essere ottenuto dall'archivio in

via telematica. Come anticipato dalla circolare 3 del 10 agosto, l'agenzia del Territorio ha pubblicato sul suo sito il provvedimento 16 settembre 2010, protocollo 47.477, che detta regole e condizioni per fruire del servizio, a partire dalla data che sarà annunciata con comunicato internet (www.agenziaterritorio.it).

Abilitati al servizio, saranno i tecnici iscritti agli albi di ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti edili e agrari, agrotecnici, oltre ovviamente i notai, nonché i segretari o delegati delle pubbliche amministrazioni abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche, mediante accesso al servizio Sister del Territorio. Nella richiesta, sottoscritta con firma telematica, il professionista dichiara, in base agli articoli 38, 47 e 76 delle legge 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), di essere stato autorizzato da uno dei titolari dei diritti reali sull'immobile, al fine di redigere un atto di aggiornamento catastale, o un adempimento connesso alla stipula di atti relativi agli immobili, ovvero di essere un incaricato dell'autorità giudiziaria. Potranno così essere redatte molto velocemente, le "attestazioni di conformità" delle planimetrie allo stato di fatto, che il decreto legge 78/2010, al comma

14 dell'articolo 19, prevede possa essere sostitutivo della dichiarazione dei venditori, nel caso di trasferimento di fabbricati per atto fra vivi. La lettera di incarico dovrà essere conservata almeno per cinque anni.

Saranno visibili tutte le planimetrie catastali delle unità iscritte al Catasto dei fabbricati, a eccezione di quelle relative a prigioni, riformatori, istituti di credito, cambio e assicurazioni, nonché le fortificazioni, ma i documenti acquisiti potranno essere utilizzati solo a fi-

LE CREDENZIALI

Nella richiesta sottoscritta con firma digitale l'abilitato certifica di essere stato incaricato dal proprietario

ni consentiti dalla normativ, con esclusione del riutilizzo commerciale.

L'Agenzia, effettuerà i controlli volti a verificare l'osservanza degli obblighi, riservandosi di sospendere o chiudere il servizio in caso di inadempimento.

Il provvedimento, da tempo richiesto dalla categorie professionali, costituisce il tassello che mancava per rendere telematiche tutte le operazioni di aggiornamento del catasto, con risparmio di tempi e costi, e beneficio dei proprietari, ma anche per l'Agenzia, in quanto la facilità di accesso alle planimetrie consentirà un maggior numero di controlli dell'archivio catastale, rendendolo più affidabile.



dipartimento delle Politiche

fornire un resoconto della propria attività entro il prossimo 8 ottobre al comunitarie. È quanto stabilisce una nota esplicativa del dipartimento, che specifica la necessità di compilare un apposito questionario. Il modulo, poi, dovrà essere inviato con firma al responsabile unico per gli aiuti temporanei, via email all'indirizzo l.masala@palazzochigi.it.(Ser.Tro.)

UNIONE INQUILINI Le case degli enti sono «social housing»

«Siamo favorevoli affinché parlamento, governo e istituzioni locali intervengano al fine di realizzare condizioni di maggiore tutela e garanzia per gli inquilini» È questa, in sintesi, la posizione dell'Unione inquilini sulle risoluzioni 7/00378 e 7/00384, secondo cui anche l'insieme degli immobili degli enti previdenziali privatizzati «debba essere considerato patrimonio di edilizia residenziale sociale e, quindi, appartenente al

AUTONOMIE

social housing».

L'Unione segretari manifesta a Roma

L'Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali manifesta oggi a Roma contro l'esclusione dalle trattative per il rinnovo del contratto di categoria. L'Unione protesta anche contro i contenuti dell'ipotesi di contratto attualmente al rinnovo, chiede l'attribuzione della qualifica dirigenziale ai segretari e una valorizzazione del ruolo nella carta delle Autonomie.

Proteggi tutta la tua famiglia con meno di 1 euro al giorno.

Aviva

È difficile credere che basti così poco. Eppure con Aviva è possibile. Tra le tante soluzioni c'è Aviva Smart Protection con cui proteggere il tenore di vita della tua famiglia con meno di 1 euro al giorno in caso l'assicurato, tra i 46 e 50 anni, venga a mancare.

Smart Protection



Per ulteriori informazioni: www.avivaitalia.it